NORME INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 112, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

# Art. 19

## Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo precedente, sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla Commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali. La Commissione straordinaria e' composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonche' da nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge. La Commissione straordinaria e' nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della Commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni della Commissione straordinaria sono impugnabili con le modalita' di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

Versione in vigore dal 28 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo |
| Estremi | Legge 25 luglio 1966, n. 616 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-integrative-per-l-applicazione-della-legge-3-febbraio-1963-n/art-19-ricorsi-avverso-le-deliberazioni-in-materia-di-prima-formazione-dell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it